

# **COMUNE DI SELVA DI CADORE**

## **Provincia di Belluno**

**Regolamento per la concessione ai cittadini residenti di contributi per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, il recupero di fabbricati e relative pertinenze da destinare ad esigenze primarie delle famiglie.**

### **Art.1 – Motivazioni.**

Il Comune di Selva di Cadore, al fine di agevolare chi vive in questo Comune di alta montagna, disagiato in considerazione della lontananza dai centri dove vengono erogati i servizi sociali ai quali fare riferimento, concede dei contributi per le finalità e ai soggetti di seguito previsti e in conformità al presente regolamento.

### **Art.2 – Finalità dei contributi.**

Il contributo concesso dal Comune è finalizzato alla costruzione, alla ristrutturazione, al restauro, al recupero, all'ampliamento, al cambio di destinazione d'uso di edifici destinati o da destinare alle esigenze primarie dei soggetti identificati all'art.3 e relativamente ai requisiti di cui all'art. 4.

### **Art.3 – Soggetti beneficiari.**

Beneficiari dei contributi sono considerati i soggetti legittimati che rientrano in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere residenti nel Comune di Selva di Cadore da almeno 10 anni;
- b) essere nativi di questo Comune e non più residenti per motivi di lavoro;
- c) essere figli di genitori nativi di questo Comune, che intendono risiedere nel territorio di questo Comune.

Con il termine "nativi" sono indicati anche i soggetti nati in altro Comune da genitore/i residente/i anagraficamente all'epoca nel Comune di Selva di Cadore.

### **Art.4 – Requisiti di ammissibilità.**

Requisiti essenziali per l'ammissibilità al contributo sono:

- avere proprietà di un'area del Comune di Selva di Cadore oggetto di edificazione, o di unità immobiliare da ristrutturare o recuperare o di porzione di immobile oggetto di cambio di destinazione d'uso, oppure la comproprietà di quanto sopra con altri soggetti aventi gli stessi requisiti per chiedere il contributo oggetto del presente regolamento;
- ritirare una concessione a edificare relativa ad uno degli immobili sopra citati.

In alternativa alla concessione è ammesso anche l'acquisto di una unità abitativa direttamente da impresa costruttrice.

La concessione edilizia di detta unità acquistata deve essere stata rilasciata in data non anteriore al 31.05.1995.

#### **Art.5 – Oggetto del contributo.**

Ai soggetti individuati negli articoli precedenti, titolari di concessione edilizia o di contratto di acquisto di unità abitativa e/o relative pertinenze quali garage, magazzino, cantina, oppure pertinenze di abitazione già posseduta e che con atto d'obbligo dichiarano di trasferire in detta unità la propria residenza e quella della propria famiglia entro 12 mesi dalla data del rilascio del certificato di abitabilità od eventualmente dalla data dell'atto di acquisto, il Comune concede un contributo commisurato alla volumetria eseguita, calcolata secondo le modalità di cui all'art. 82-4° comma – della legge regionale n.61 del 1985, e pari al 43,5% della somma versata al comune quale incidenza delle opere di urbanizzazione calcolata secondo la tabella AI di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 15.03.1995.

#### **Art.6 – Esclusione del contributo.**

Il contributo non è concedibile per opere eseguite senza la prescritta concessione edilizia, né è altresì concedibile a seguito di concessione edilizia rilasciata a sanatoria.

#### **Art.7 – Richiesta di contributo.**

La richiesta di contributo va presentata al Comune di Selva Cadore a seguito del rilascio della concessione edilizia prevista per i lavori, oppure presentata contestualmente al contratto d'acquisto, su apposito modulo fornito dall'Amministrazione comunale in conformità allo schema approvato.

#### **Art.8 – Concessione del contributo.**

La Giunta comunale entro 60 giorni, su istruttoria e parere favorevole dell'Ufficio Tecnico comunale, dispone la liquidazione del contributo concesso.

#### **Art.9 – Divieto di vendita.**

L'immobile oggetto di contributo deve rimanere di proprietà del concessionario o dell'acquirente per almeno 10 anni dalla data del rilascio dell'abitabilità o dell'atto di acquisto se successiva alla data dell'abitabilità.

#### **Art.10 – Atto d'obbligo e restituzione del contributo.**

Alla richiesta di contributo il richiedente alleggerà specifico atto d'obbligo con firma autenticata, in relazione a quanto citato nell'art. 5 (residenza entro 12 mesi), nell'art.9 (divieto di vendita per 10 anni) e nel presente art. 10 (mancato rispetto dei tempi e cubatura inferiore).

Il mancato rispetto dell'obbligo da parte del beneficiario, comporterà la restituzione del contributo entro 30 giorni dalla notifica del Comune, di importo maggiorato degli interessi bancari correnti per il periodo considerato.

Nel caso di mancato inizio o completamento dei lavori entro i termini previsti dalla concessione edilizia, eventualmente anche prorogati secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia, e nel caso di mancato trasferimento della residenza nell'unità oggetto di contributo entro 12 mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità o dalla data di acquisto se successiva al rilascio del certificato di abitabilità, oppure nel caso di realizzazione a seguito di variante approvata di opere di cubatura inferiore a quelle originariamente previste, il concessionario si obbliga a restituire in tutto o in parte il contributo ottenuto.

#### **Art.11 – Estensione a familiari.**

Nel caso di opere non comprese nelle “esigenze primarie delle famiglie”, di proprietà del richiedente, destinate successivamente a tale scopo per esigenze di familiari ascendenti o discendenti di primo grado, il contributo potrà essere concesso su richiesta al momento dell'utilizzazione, sempre nel rispetto dei requisiti previsti, in relazione alla porzione di fabbricato interessata, e sarà rapportato al periodo utile nell'ambito dei 10 anni dalla data del certificato di abitabilità o dell'atto di acquisto di cui all'art.9, con arrotondamento al mese.